	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio valutazione impatto ambientale	s.via@regione.fvg.it tel 040 377 4550 fax 040 377 4513 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 742

SCR 1204

Servizio valutazione impatto ambientale

D.Lgs. 152/2006 – LR 43/1990. Procedura di verifica di assoggettabilità al VIA del progetto preliminare riguardante il Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO).

Proponente: Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A. - Ronchi dei Legionari.

Il Direttore centrale

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia ambientale (concernente in particolare il recepimento delle Direttive Comunitarie 85/337/CEE, 97/11/CE e 2003/35/CE);

Vista la L.R. 43/1990, e successive modifiche ed integrazioni, in materia di valutazione di impatto ambientale;

Visto il D.P.G.R. 0245/Pres. 8 luglio 1996, con il quale è stato approvato il Regolamento di esecuzione della precitata L.R. 43/1990;

Vista la domanda pervenuta in data 1 febbraio 2013 presentata dall'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A di Ronchi dei Legionari per l'attivazione della procedura di verifica di cui all'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

Vista la pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuta trasmissione del progetto al Servizio VIA sul BUR del 13 febbraio 2013 e l'affissione all'Albo Pretorio del Comune di Ronchi dei Legionari del 4 febbraio 2013, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006;

Vista la nota prot. SVIA/6199/SCR/1204 dd 19 febbraio 2013, con la quale ai sensi della L.R. 7/2000 è stato comunicato l'avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui al menzionato D.Lgs.152/2006, nota inviata al proponente, al Comune di Ronchi dei Legionari e al Servizio mobilità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici;

Rilevato che sono pervenute le seguenti osservazioni relative al progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- in data 14 marzo 2013 da parte del WWF;
- il 18 marzo 2013 da parte di Legambiente - Circolo "Green Gang" – Monfalcone;
- il 29 marzo 2013 da parte del Comune di Ronchi dei Legionari con nota Prot. n°8001 del 29 marzo 2013;

Visto il parere n. SCR/30/2013 del 03 aprile 2013 della Commissione tecnico – consultiva VIA, dal quale in particolare risulta che la medesima Commissione ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle motivazioni di seguito riportate:

- la realizzazione del Polo intermodale è prevista da diversi anni e ha la finalità di ridurre le criticità infrastrutturali dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari;
- molti degli impatti esaminati in questa sede sono già stati valutati positivamente all'interno delle procedure di VAS espletate per i vari Piani che prevedono la realizzazione del Polo intermodale che hanno imposto alcune prescrizioni e monitoraggi che il proponente ha recepito nell'elaborazione del progetto;
- sia in fase di cantiere che di esercizio gli impatti sulla componente aria e rumore risultano relativamente contenuti;
- durante la fase di cantiere verranno chiusi i pozzi presenti nella zona e verranno adottate adeguate misure per evitare la contaminazione della falda sia in fase di cantiere che di esercizio;
- non è previsto l'asporto del materiale scavato ma il suo reimpiego con una riduzione del traffico mezzi;
- in fase di cantiere verrà eliminata la vegetazione presente nell'area con il mantenimento delle fasce alberate al confine con la linea ferroviaria, fasce che presentano una maggiore valenza naturalistica, inoltre è previsto una piantumazione di essenze arboree ed arbustive in tale fascia e nelle aree non pavimentate del parcheggio;

ha espresso parere che il progetto in argomento non sia da assoggettare alla VIA;

Visto le osservazioni della Legambiente - Circolo "Green Gang" - Monfalcone che evidenziano la mancanza dell'opzione zero e delle alternative progettuali e della non definizione del progetto dell'alta velocità della linea ferroviaria legata alla fermata prevista;

Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle osservazioni sollevate ritiene che le alternative sono già state valutate a livello programmatico all'interno delle procedure di VAS dei Piani che prevedono il Polo in oggetto, in una visione complessiva delle pressioni generate dagli interventi previsti e che il Polo sia stato valutato compatibile con la linea ferroviaria ad alta velocità ma non necessario il progetto dell'alta velocità, pertanto la fermata del treno non è vincolata dalla realizzazione dell'alta velocità;

Visto le osservazioni del WWF che sottolineano alcune incoerenze relativamente alla descrizione della vegetazione e della fauna presente, mettono in evidenza l'incertezza sull'uso dell'aeroporto e l'auspicabile previsione dell'utilizzo dei pannelli fotovoltaici;

Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle osservazioni sollevate ritiene che per quanto riguarda il mantenimento dei boschetti lungo la ferrovia il proponente ha già previsto tale ipotesi, mentre si ritiene di recepire la prescrizione riguardante il mantenimento di un tratto incolto con siepi con il loro passaggio a prati lungo la ferrovia con specie autoctone più aderenti al contesto floristico dei luoghi, come per altro suggerito nella proposta. Relativamente all'incertezza sull'uso dell'aeroporto il proponente ha fornito le previsioni che sono già state valutate all'interno delle analisi a scala più ampia delle VAS dei Piani specifici. Per quanto riguarda l'ipotesi di utilizzo di pannelli fotovoltaici gli stessi sono già stati previsti nel progetto presentato con la previsione della predisposizione di quanto necessario alla futura installazione di pannelli fotovoltaici

Visto le osservazioni del Comune di Ronchi dei Legionari che riguardano delle precisazioni a quanto esposto nella relazione fornita dal proponente e alcune richieste di prescrizioni:

- richiesta di prescrizione che i futuri progetti delle due aree contermini siano soggette a procedura di screening;
- ridefinizione del quadro economico relativo alle manutenzioni delle opere a verde;
- considerazioni sugli impatti sulla matrice acque con l'inserimento di due prescrizioni relative alla miglior definizione progettuale dei sistemi di smaltimento delle acque e di un monitoraggio della qualità delle acque sotterranee;
- alcune prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti prodotti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;
- una prescrizione sul rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento luminoso;
- una prescrizione relativa al monitoraggio del traffico a scala locale in fase di esercizio, da coordinarsi anche con i monitoraggi previsti dagli strumenti di pianificazione e programmazione sovraordinati;
- una prescrizione relativa alla realizzazione di idonei collegamenti della nuova pista ciclabile con la rete ciclabile esistente nell'attuazione delle opere ricadenti nelle aree contermini;

- un monitoraggio acustico sul ricettore che nelle tavole allegate alla valutazione degli impatti relativi al rumore sugli edifici riferibili all'acquedotto di Monfalcone che sono identificati come residenziali e che dalla fascia 60-65 dB si troveranno nella fascia 65-70 dB;
- una prescrizione relativa alla mitigazione della propagazione delle polveri con la limitazione dell'altezza di caduta dei materiali;

Constatato dal suddetto parere che la precitata Commissione in relazione alle osservazioni sollevate ritiene che alcune prescrizioni erano già state considerate (monitoraggio falda, manutenzione del verde), alcune sono state inserite (piano di monitoraggio del rumore sui ricettori residenziali, limitazione dell'altezza di caduta dei materiali, smaltimento dei rifiuti a norma di legge) altre non è possibile recepire, in particolare quelle relative alle opere che potranno essere realizzate sulle due aree contermini a quella in oggetto. Le prescrizioni impartite sono riferite alle azioni che deve fare il proponente, non possono condizionare opere future che non sono realizzate dal proponente stesso. Nel caso in cui le opere future saranno realizzate dalla società Aeroporto FVG S.p.A. stessa si potrà tener conto di tali prescrizioni, come nel caso di opere soggette a procedura di impatto ambientale realizzate da proponenti diversi, ma nel caso di opere che non ricadessero negli allegati III o IV del d.lgs.152/2006 tali prescrizioni non possono essere imposte dagli atti conclusivi delle procedure su ricordate. Le prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti che il Comune specifica non è stata recepita in quanto sono obblighi di legge. Relativamente all'inquinamento luminoso non si ritiene di inserire prescrizioni in quanto il proponente dovrà comunque rispettare i limiti imposti dalla vicinanza con l'aeroporto e quanto prescritto dalla normativa regionale in materia. Il monitoraggio del traffico è già stato previsto dal proponente ma si ritiene comunque utile ribadire tale prescrizione

Ritenuto di condividere e fare proprie le suddette motivazioni;

Constatato altresì dal suddetto parere che la precitata Commissione ha ritenuto, al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto in argomento, di prevedere specifiche prescrizioni, che si recepiscono integralmente nel presente provvedimento;

Ritenuto pertanto che il progetto in argomento non debba essere assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Ricordato che il presente provvedimento in ordine alla verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla LR 43/1990 e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. non precostituisce diritti in capo al proponente, né implica condizioni preordinate all'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o altri atti occorrenti per l'attuazione del progetto, lasciando impregiudicate tutte le necessarie attività tecnico-amministrative occorrenti per la realizzazione del progetto stesso;

Ritenuto opportuno precisare che il presente provvedimento sia inviato, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, non solo al proponente, ma anche al Comune territorialmente interessato, al Servizio mobilità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici e all'ARPA del FVG;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti Regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., come da ultimo modificato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2010, n. 0200/Pres, pubblicato sul B.U.R. del 30 agosto 2010, n. 21 e la Deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860, con i quali viene attribuita la competenza in materia al Servizio valutazione impatto ambientale della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna;

Visto l'art. 20 del predetto D.Lgs. 152/2006;

Decreta

Per le motivazioni sopra esposte, il progetto riguardante progetto preliminare riguardante il Polo intermodale annesso all'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, nel Comune di Ronchi dei Legionari – presentato dall'Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.A di Ronchi dei Legionari – non è da assoggettare alla procedura di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i. e al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Al fine di limitare l'impatto ambientale del progetto medesimo, vengono previste le prescrizioni di seguito riportate:

1. per la chiusura dei pozzi che saranno dismessi dovranno essere previste adeguate tecniche di ritombamento con materiale inerte e sigillatura dell'imbocco;
2. il proponente dovrà provvedere, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, a predisporre un opportuno monitoraggio della qualità delle acque di falda con particolare attenzione alle acque emunte a fini acquedottistici dai pozzi nell'intorno dell'area oggetto di intervento;
3. il proponente dovrà predisporre un piano di monitoraggio sistematico dei fattori inquinanti (rumore, inquinamento atmosferico) allo scopo di poter controllare i parametri prescelti sia


- nella fase di cantiere che nella fase di esercizio e dell'utilizzo dei relativi mezzi di trasporto. Tale piano, che dovrà essere verificato dall'ARPA, dovrà in particolare prevedere i punti di misura, gli standard prestazionali degli strumenti, le modalità e le frequenze di campionamento, la durata delle osservazioni, la gestione dei sistemi di rilevamento e la gestione dei dati;
4. per limitare la propagazione delle polveri in fase di cantiere dovranno essere adottate tecniche che permettano di ridurre l'altezza di caduta dei materiali durante il carico/scarico dei mezzi d'opera;
 5. in fase di esercizio dovrà essere predisposto un piano di monitoraggio del traffico nel tratto interessato dalla SS 14 da concordarsi con le Autorità competenti;
 6. dovranno essere conservati i boschetti sul lato sud lungo la linea ferroviaria mantenendo le specie vegetali di pregio, se tecnicamente fattibile dovrà essere mantenuto un tratto di incolto con siepi adiacente alla ferrovia e creato un prato a sfalcio circondato da siepi con essenze arbustive autoctone;
 7. per le opere a verde il proponente dovrà utilizzare specie autoctone e valutare la possibilità di inserire tra le specie elencate nella Relazione di screening anche la Farnia Quercus robur;
 8. l'inerbimento dovrà essere effettuato senza concimi di sintesi ma solamente con concimi organici;
 9. il proponente, nel periodo di cinque anni successivi all'ultimazione dei lavori, dovrà eseguire interventi di manutenzione delle opere di ripristino e a verde come cure colturali, ripristino delle fallanze, ulteriore apporto di terreno vegetale, sistemazione di erosioni successive alla chiusura dei lavori, secondo metodiche previste nel progetto.

Il presente provvedimento viene redatto in un unico originale, che verrà inviato al proponente, in copia conforme all'originale, a cura del Servizio VIA della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna.

Copia del presente decreto sarà inviato, a cura del predetto Servizio VIA, al Comune di Comune di Ronchi dei Legionari, al Servizio mobilità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici e all'ARPA del FVG.

Trieste, **11 APR. 2013**

IL DIRETTORE CENTRALE
- dott. Giovanni Petris -
IL VICE DIRETTORE CENTRALE
(dott. Gianni Mighetti)



SVIA/AMBel